Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 1° ottobre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 961.

Revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli istituti stessi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto 26 gennaio 1942, n. 234;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre la revisione, da parte di apposite Commissioni, delle posizioni individuali dei direttori ed insegnanti degli Istituti d'istruzione musicale ed artistica, la cui nomina, avvenuta senza concorso, ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, sia stata annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, ed a provvedere alla conferma in ruolo di quelli di essi nei cui riguardi venga riscontrato effettivo il requisito della meritata fama in base al quale fu a suo tempo disposta la nomina.

Qualora, in applicazione dell'art. 4 del regio decreto 26 gennaio 1942, n. 234, per uno stesso posto risultino nominati successivamente due titolari ed entrambi siano riconosciuti meritevoli della conferma in ruolo, ai sensi del 1° comma del presente articolo, il secondo di essi sarà considerato in soprannumero, salvo riassorbimento per le prime successive vacanze di posti pertinenti allo stesso insegnamento.

Si farà luogo al soprannumero anche se, prima della seconda nomina senza concorso, il posto sia stato, per

esigenze didattiche, destinato ad altro insegnamento, semprechè dello stesso grado o dello stesso gruppo.

La riammissione in ruolo del personale confermato decorrerà agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, ed agli effetti economici dalla data del provvedimento di conferma. La carriera di detto personale confermato sarà ricostruita in conformità di quella che avrebbe percorso se la nomina non fosse stata annullata.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte delle Commissioni di cui al precedente articolo:

1) per i Conservatori di musica:

a) un Consigliere di Stato, *presidente;*

b) un direttore od ex direttore di Conservatorio di musica;

c) un critico musicale;

d) due professori titolari di cattedre di composizione, oppure di cattedre di armonia, contrappunto e fuga, nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre di composizione, armonia e contrappunto, armonia complementare e cultura musicale generale, teoria e solfeggio, direzione d'orchestra;

e) due professori titolari di cattedre di strumenti a tastiera nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre relative a tali strumenti;

f) due professori titolari di cattedre di strumenti ad arco nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre relative a tali strumenti e di caratteri di musica di insieme;

g) due professori titolari di cattedre di strumenti a fiato, di legno, nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre relative a tali strumenti;

h) due professori titolari di cattedre di strumenti a fiato di ottone nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre relative a tali strumenti;

i) due professori titolari di cattedre di canto nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre di canto;

l) due professori titolari di cattedre di arpa nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre di tali strumenti;

m) due professori titolari di cattedre di materie letterarie nei Conservatori di musica o nei Licei classici per la revisione delle nomine a cattedre pertinenti ad insegnamenti letterari;

n) due professori titolari di cattedre di storia della musica, nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre pertinenti a tale insegnamento o a posti di bibliotecario;

o) due professori titolari di cattedre di arte scenica nei Conservatori di musica, per la revisione delle nomine a cattedre pertinenti a tale insegnamento e a quello della letteratura poetica e drammatica.

I professori dei Conservatori di musica indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*) si avvicenderanno nella Commissione a seconda delle varie categorie di strumenti e degli insegnamenti indicati nelle lettere stesse.

Per la revisione delle nomine a posti di direttore, la Commissione, costituita dai membri indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), sarà integrata con altri due direttori od ex direttori di Conservatori di musica.

Fanno anche parte della Commissione, con voto consultivo, il direttore generale per le antichità e belle arti e il capo divisione per l'istruzione musicale;

2) per le Accademie di belle arti, Licei artistici, Istituti e Scuole d'arte:

a) un Consigliere di Stato, *presidente:*

b) un direttore di Istituto d'arte:

c) un critico d'arte:

d) due pittori;

e) due scultori;

f) due architetti;

g) due storici d'arte;

h) due insegnanti di materie letterarie nei Licei artistici o nei Licei classici.

i) due insegnanti di materie scientifiche nei Licei artistici.

I membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), si avvicenderanno nella Commissione a seconda degli insegnamenti o dei posti cui le nomine da rivedere si riferiscono direttamente o per affinità.

Fanno anche parte della Commissione, con voto consultivo, il direttore generale delle antichità e belle arti e il capo divisione per l'istruzione artistica.

Di ciascuna Commissione fa parte, inoltre, un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, con mansioni di segretario.

Art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato anche a disporre la revisione, da parte delle Commissioni di cui all'art. 2, delle nomine senza concorso, avvenute nel periodo 1° gennaio 1936-1° gennaio 1938, del personale direttivo ed insegnante negli Istituti di istruzione musicale ed artistica.

Anche nei riguardi di detto personale, le Commissioni applicheranno i criteri di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il personale direttivo ed insegnante negli Istituti d'istruzione musicale ed artistica, la cui nomina sia stata annullata ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, o per effetto dell'art. 3 del presente decreto, e che non abbia ottenuto la conferma in ruolo prevista dal 1° comma dell'art. 1, potrà, su conforme parere delle Commissioni di cui all'art. 2, essere riassunto in servizio, ove risulti che sia stato incluso, precedentemente alla nomina senza concorso, nella terna dei vincitori di un pubblico concorso, espletatosi dal 1936 in poi, per lo stesso posto direttivo oppure per la stessa materia o per una materia strettamente affine, o che abbia occupato, per quanto riguarda le materie letterarie e scientifiche, un posto di ruolo, relativo a tali materie, in Istituti di istruzione media.

Anche nei riguardi di detto personale riassunto si dovranno applicare i criteri di cui al 4° comma dell'art. 1, ad eccezione di quelli relativi alla ricostruzione di carriera. La carriera, infatti, del personale stesso sarà ricostruita in conformità di quella che avrebbe percorso se la prima nomina, poi annullata, fosse stata disposta attraverso la normale procedura dei pubblici concorsi.

Art. 5.

Il personale direttivo ed insegnante negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, di cui agli articoli 1, 3 e 4, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, potrà documentare la propria attività artistica e didattica con scritti, riproduzioni fotografiche, partiture, certificati ed ogni altra utile attestazione. Tale documentazione dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti.

Coloro che precedentemente alla nomina senza concorso risultarono inclusi nella terna dei vincitori di un pubblico concorso, od occuparono un posto di ruolo negli Istituti d'istruzione media, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, dovranno inviare apposita domanda, in carta legale, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti nel termine di cui al precedente comma, precisando il concorso in cui ottennero l'inclusione in terna, o il posto prima occupato.

Art. 6.

Il personale che precedentemente alla nomina annullata occupava posti di ruolo in Istituti pareggiati e privati, mantenuti da Comuni o da altri Enti, qualora non sia confermato o riassunto nei ruoli degli Istituti governativi di istruzione musicale ed artistica, secondo le norme di cui al presente decreto, è restituito al posto prima occupato, a meno che questo non sia stato, alla data della pubblicazione del decreto stesso, già conferito per concorso ad altro titolare.

Gli interessati alla reintegrazione dovranno inoltrare domanda su carta legale all'amministrazione dell'Istituto di provenienza entro 30 giorni dalla data della comunicazione ministeriale relativa alla non intervenuta conferma o riassunzione nei ruoli degli Istituti di istruzione musicale ed artistica.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai comma 3° e 4° dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, sono estese al personale che prima della nomina annullata occupava posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, alle quali pertanto detto personale si intende restituito con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento sopra richiamato, a meno che non sia stato confermato o riassunto ai sensi degli articoli 1 e 4 del presente decreto.

Qualora nel ruolo e nel grado di provenienza non risultino posti vacanti, la restituzione ha luogo per posti in soprannumero, da riassorbire con le prime successive vacanze.

Art. 8.

Per i posti che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e dopo la revisione degli organici prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, saranno indetti una sola volta, per ogni tipo di cattedra e per la metà dei posti stessi, speciali concorsi, per titoli, riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguito la votazione di 11/15 necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione, in base alle disposizioni in vigore, dei titoli presentati da ciascun concorrente, procederanno alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da esse assegnate ai titoli e comprenderanno nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva di 11/15, ai sensi del citato art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

Art. 9.

Per l'altra metà dei posti saranno indetti una sola volta, per ogni tipo di cattedra, concorsi riservati a coloro che non abbiano potuto prendere parte ai concorsi stessi svoltisi prima del 25 luglio 1943, per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia o per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti a espatrio, per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento della autorità governativa di data anteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni anzi indicate. Per i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o delle altre amministrazioni oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Qualora la prova fornita dagli interessati risulti falsa dopo la nomina, questa sarà revocata salva l'azione penale.

Art. 10.

Qualora il numero dei vincitori di cui agli articoli 8 e 9 sia superiore al numero dei posti messi a concorso, la nomina degli altri aventi diritto sarà disposta negli anni successivi per non più di un quinto — per ciascuna delle rispettive categorie di vincitori — dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, fino ad esaurimento delle rispettive graduatorie e con precedenza dei vincitori di cui all'art. 9 rispetto a quelli di cui all'art. 8.

Art. 11.

Il periodo di prova per conseguire il grado di ordinario è ridotto per i vincitori dei concorsi di cui agli articoli 8 e 9, da tre anni a un anno.

Art. 12.

I posti che risulteranno vacanti alla data di espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli, saranno conferiti attraverso normali concorsi. Nei concorsi medesimi, il 25 % del numero di tali posti deve essere riservato a coloro che abbiano prestato lodevole servizio in qualità di supplente o incaricato negli Istituti di istruzione musicale e artistica per almeno tre anni scolastici nell'ultimo decennio.

Art. 13.

Per la partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti articoli si prescinderà dal limite massimo di età previsto dalle vigenti norme.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 962.
Ricostituzione del comune di Lucoli (L'Aquila).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1564;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Lucoli, aggregato a quello di L'Aquila, con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1564, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di L'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Lucoli ed il nuovo organico del comune di L'Aquila, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale am ministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai predetti Comuni anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di L'Aquila, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 963.
Ricostituzione del comune di Ceranova (Pavia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 566;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Ceranova, aggregato a quello di Lardirago con regio decreto 25 marzo 1929, n. 566, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Ceranova ed il nuovo organico del comune di Lardirago, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Lardirago, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 964.

Ricostituzione dei comuni di Quarna Sopra e di Quarna Sotto (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1928, n. 182, con il quale i comuni di Quarna Sopra e Quarna Sotto furono riuniti in un unico comune denominato Quarna;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Quarna Sopra e di Quarna Sotto, riuniti col regio decreto 29 gennaio 1928, n. 182, in unico comune denominato Quarna, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati, in attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Quarna Sopra e Quarna Sotto, saranno stabiliti dal Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Quarna, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 965.

Ricostituzione del comune di Magasa (Brescia)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3304;
Visto il regio decreto 16 novembre 1931, n. 1528;
Visto il regio decreto 15 marzo 1934, n. 586;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Magasa, aggregato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3304, al comune di Turano (Trento) — che con regio decreto 16 novembre 1931, n. 1528, assunse la denominazione di «Valvestino» e con il successivo regio decreto 15 marzo 1934, n. 586, fu assegnato dalla provincia di Trento a quella di Brescia — è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto 31 dicembre 1928, n. 3304.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Magasa ed il nuovo organico del comune di Valvestino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni anteriormente alla loro fusione

Al personale già in servizio presso il comune di Valvestino, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 143. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 966.

Ricostituzione del comune di Castellania (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1605;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castellania, aggregato a quello di Carezzano con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1605, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castellania ed il nuovo organico del comune di Carezzano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Carezzano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 967.

Ricostituzione del comune di Paderno d'Adda (Como).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1514;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Paderno d'Adda, aggregato a quello di Robbiate con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1514, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Paderno d'Adda ed il nuovo organico del comune di Robbiate, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Robbiate, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 968.

Ricostituzione del comune di Ono San Pietro (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2015;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Ono San Pietro, aggregato a quello di Capo di Ponte con regio decreto 18 ottobre 1927, numero 2015, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Ono San Pietro ed il nuovo organico del comune di Capo di Ponte, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Capo di Ponte, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 969.

Ricostituzione dei comuni di Sormano, Caglio e Rezzago (Como).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 420;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Sormano, Caglio e Rezzago, riuniti in unico comune denominato Santa Valeria, in virtù del regio decreto 12 febbraio 1928, n. 420, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sormano, Caglio e Rezzago, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai predetti Comuni anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso il comune di Santa Valeria, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 970.

Ricostituzione del comune di Coazzolo (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 marzo 1929, n. 368;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Coazzolo, aggregato a quello di Castagnole Lanze con regio decreto 4 marzo 1929, n. 368, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Coazzolo ed il nuovo organico del comune di Castagnole Lanze, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 4 marzo 1929, n. 368.

Al personale già in servizio presso il comune di Castagnole Lanze, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 142. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 971.

Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, relativo all'inquadramento nei ruoli statali del personale delle cessate Camere di commercio e degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, che detta norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, contenente modificazioni ed integrazioni del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, sopracitato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che sopprime i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia ed istituisce le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'attuazione del disposto dell'art. 1, lettera *b*) del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, deve essere effettuata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando l'osservanza delle condizioni ed il possesso, alla data fissata dal decreto medesimo, dei requisiti ivi stabiliti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 166. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 972.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Borgo di Montoro (Avellino).

N. 972. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Borgo di Montoro (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 973.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Torchiano di Ponzano (Ascoli Piceno).

N. 973. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Torchiano di Ponzano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1947.

Elenco dei Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernente il ricovero per i senza tetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 49, 3° comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le costruzioni da parte di privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261:

Provincia di Avellino: Manocalzati;

Provincia di Ferrara: Bondeno per le frazioni di Salvatonica, S. Bianca e Stellata;

Provincia di Brescia: Palazzolo sull'Oglio (cap.);

Provincia di Catania: Adrano - Bronte - Paternò;

Provincia di Chieti: Crecchio - Ripateatina;

Provincia di Firenze: Rufina (cap.);

Provincia di Forlì: Morciano di Romagna;

Provincia di Grosseto: Montieri (cap.);

Provincia di L'Aquila: Balsorano (cap.) - Canistro per la frazione S. Croce - Ortucchio - Scurcola Marsicana per la frazione Cappelle - Pescina (cap.) - Pescina per la frazione Venere;

Provincia di Latina: Sezze (cap.) - Sezze Scalo;

Provincia di Caserta: Caserta (cap.) - Caserta per la frazione S. Clemente;

Provincia di Padova: Cadoneghe per la frazione Meianiga - S. Margherita d'Adige;

Provincia di Perugia: Castiglione del Lago (cap.) - Monte S. Maria Tiberina (cap.) - Passignano (cap.) - Castiglione del Lago per le frazioni Gioiella, Petrignano del Lago, Pozzuolo, Vaiano - Torgiano (cap.) - Torgiano per la frazione Pontenuovo Fornaci - Umbertide (cap.);

Provincia di Pesaro: Tavoleto (cap.);

Provincia di Pescara: Montesilvano;

Provincia di Roma: Castelgandolfo;

Provincia di Siena: Siena per le frazioni Costalpino, S. Andrea a Montecchio e Taverne d'Arbia;

Provincia di Siracusa: Siracusa (cap.);

Provincia di Teramo: Montorio al Vomano;

Provincia di Viterbo: Bolsena (cap.) - Capranica (cap.) - Onano.

Roma, addì 25 luglio 1947

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Registro Lavori pubblici n. 18, foglio n. 143.

(4048)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Nomina o conferma in carica di presidenti delle Casse comunali di Bella (Potenza), Montejasi (Taranto), Biccari (Foggia) e Carlantino (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il rev. Felice Gallo di Giacomo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bella (Potenza).

Il sig. Cosimo Damiano Nigro fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montejasi (Taranto).

Il sig. Matteo Cristinziano fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia).

Il sig. Nicola De Simone fu Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3962)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1947.

Divieto fatto alla ditta « BO.SCA.RI. », con sede in Roma, di allestire, in Fiumicino, un impianto di laminazione del ferro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « BO.SCA. RI. », con sede in Roma, per allestire a Fiumicino un impianto di laminazione del ferro;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « BO.SCA.RI. », con sede in Roma, è vietato allestire, in Fiumicino, un impianto di laminazione del ferro.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4164)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1947.

Divieto alla ditta « Serol » Società estrazione e raffineria olii, con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), di allestire in Petilia Policastro, un complesso di attrezzature per la estrazione dell'olio dalle sanse e per la produzione dell'olio raffinato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, sulla disciplina delle iniziative industriali;

Vista la denuncia inoltrata dalla ditta « Serol » Società estrazione e raffineria olii - con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), per l'allestimento in Petilia Policastro di un complesso di attrezzature per la estrazione dell'olio dalle sanse e per la produzione dell'olio raffinato;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Serol » - Società estrazione e raffineria olii - con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), è vietato allestire in Petilia Policastro, un complesso di attrezzature per la estrazione dell'olio dalle sanse e per la produzione dell'olio raffinato.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4166)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1947.

Divieto alla ditta « I.C.A.P. », con sede in Foggia, di attivare un impianto per conserva di pomodoro, marmellate e confetture.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « I.C.A.P. », con sede in Foggia, per attivare un'impianto per conserva di pomodoro, marmellate e confetture;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « I.C.A.P. », con sede in Foggia, è vietato attivare un impianto per conserva di pomodoro, marmellate e confetture.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

4165)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1947.

Divieto alla ditta Oleificio F.lli Cappelli, con sede in Gassano (Massa Carrara), di allestire, in Gassano, un impianto per estrazione di olio dalle sanse.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Oleificio F.lli Cappelli, con sede in Gassano (Massa Carrara), per allestire, in Gassano, un impianto per estrazione di olio dalle sanse;

Visto l'esito dell'istruttoria,

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Oleificio F.lli Cappelli, con sede in Gassano (Massa Carrara), è vietato allestire, in Gassano, un impianto per estrazione di olio dalle sanse.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4167)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1947.

Divieto alla ditta « I.M.S.O. », con sede in Mogliano Veneto, di ampliare l'oleificio da essa recentemente rilevato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « I.M.S.O », con sede in Mogliano Veneto, con la quale ha reso noto che intende trasferire in altra località dello stesso Comune l'impianto per la spremitura dei semi oleosi da essa recentemente rilevato e procedere alla installazione di nuova attrezzatura;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « I.M.S.O », con sede in Mogliano Veneto, è vietato ampliare l'oleificio da essa recentemente rilevato.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4168)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1947.

Divieto fatto alla Società « S.L.A.G. », con sede in Milano, di realizzare, in Borgo San Lorenzo, il completamento degli impianti per la saccarificazione del legno e della lignite.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la notifica inoltrata dalla Società « S.L.A.G. » - Saccarificazione Legnami Alcool Glucosio - con sede in Milano, per realizzare in Borgo San Lorenzo il completamento degli impianti per la saccarificazione del legno e della lignite;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società « S.L.A.G. » - Saccarificazione Legnami Alcool Glucosio » - con sede in Milano, è vietato realizzare, in Borgo San Lorenzo, il completamento degli impianti per la saccarificazione del legno e della lignite.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4163)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1947.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Pozzallo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Pozzallo,

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Agosta Giovanni residente a Pozzallo è nominato, per la durata di tre mesi a decorrere dal 1° ottobre 1947, commissario straordinario per la Compagnia portuale di Pozzallo e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnato, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità pari alla paga giornaliera dei lavoratori portuali aumentata del 50 %.

Roma, addì 26 settembre 1947

Il Ministro per la marina mercantile: CAPPA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: FANFANI

(4144)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1947.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 4 dicembre 1946, con il quale il colonnello di porto in p. a. Pasquale De Marco fu nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Torre Annunziata;

Visto il decreto interministeriale 2 giugno 1947, con il quale i poteri conferiti al predetto commissario straordinario vennero prorogati di due mesi a decorrere dal 4 giugno 1947;

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1947, con il quale detti poteri vennero ulteriormente prorogati di altri due mesi;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la gestione commissariale della Compagnia suddetta allo scopo di consentire l'ultimazione dell'opera iniziata per il suo riordinamento;

Decreta:

Articolo unico.

I poteri conferiti al colonnello di porto in p. a. Pasquale De Marco, quale commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata, sono prorogati di mesi due a decorrere dal 4 ottobre 1947.

Roma, addì 27 settembbre 1947

Il Ministro per la marina mercantile: CAPPA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: FANFANI

(4162)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 26 settembre 1947.

Nomina del commissario liquidatore del Comitato controllo macinazione e pastificazione.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente la soppressione degli uffici ed enti già operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto Commissariale 13 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1945, n. 33, relativo alla nomina del commissario e dei vice-commissari dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e pasta (U.CE.FA.P.);

Visto il proprio decreto Commissariale 11 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1947, n. 33;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del commissario del Comitato controllo macinazione, pastificazione e per l'attuazione dei piani industriali, attesa l'attuale vacanza nell'incarico;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna l'avv. Francesco Spezzano è nominato commissario liquidatore del Comitato controllo macinazione e pastificazione e per l'attuazione dei piani industriali.

Roma, addì 26 settembre 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(4161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Pistoia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1956 del 19 luglio 1947; importo L. 22.000.000.

(4157)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica presso l'Università di Catania, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4181)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 19 settembre 1947:

Lapidari Emilio, notaio residente nel comune di Carate Brianza, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Brambilla Alessandro, notaio residente nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Smiderle Giovanni, notaio residente nel comune di Besana in Brianza, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Cellina Cesare, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Gallavresi Cesare, notaio residente nel comune di Parabiago, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Moretti Domenico, notaio residente nel comune di Trezzo sull'Adda, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano.

(4147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 settembre 1947 - N. 173

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75 —
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,60
Id. 5 % 1935	80,15
Redimibile 3,50 % 1934	66,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
Id 5 % 1936	82 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,875
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,40
Id. 5 % convertiti 1951	93,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 24 settembre 1947 - N. 174

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,25
Id 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,60
Id 5 % 1935	80,15
Redimibile 3,50 % 1934	67 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % 1936	82,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,425
Id. 5 % convertiti 1951	94,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 25 settembre 1947, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro il dott. Guido Adanti.

(4173)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 6 maggio 1947, con il quale l'avv. Giuseppe Gavazzo è stato nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza;

Considerato che il predetto avv. Gavazzo non ha accettato l'incarico e che occorre quindi sostituirlo;

Dispone:

Il signor avv. Sebastiano Borriero fu Domenico è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1947

Il Vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(4118)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Proroga del concorso a quarantaquattro posti di medico provinciale aggiunto di seconda classe in prova, bandito con decreto 12 aprile 1947.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1947 (registro n. 8 Presidenza, foglio n. 61), col quale venne bandito un concorso per esami a quarantaquattro posti di medico provinciale aggiunto di seconda classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che si rende necessario concedere una proroga al termine fissato nel decreto stesso per la presentazione delle domande da parte dei candidati, in relazione alle difficoltà dagli stessi incontrate nell'ottenere il rilascio dei documenti attestanti la qualifica di reduce, da parte delle competenti autorità militari, e dei certificati attestanti i voti conseguiti durante gli studi presso le università;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1945, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso per esami a quarantaquattro posti di medico provinciale aggiunto di seconda classe in prova, fissato dall'art. 3 del decreto citato in narrativa, viene prorogato di giorni 30 (trenta).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1947

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 192.

(4158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ai posti di studio vacanti nel Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie in Torino per l'anno accademico 1947-1948, presso la Università degli studi di Torino.

E' aperto il concorso a trentasei posti di studio vacanti nel Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie, dei quali ventinove di fondazione regia, tre di fondazione Ghislieri (S. Pio V), due di fondazione Branca, uno di fondazione Bruno, ed uno di fondazione Martini per gli studi di matematica.

Dei ventinove posti di fondazione regia, ventisei sono destinati a studenti forniti dell'attestato di maturità classica, di abilitazione magistrale, o di abilitazione tecnica, e tre sono riservati a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica, aspiranti all'iscrizione alle varie Facoltà delle Università e del Politecnico. A norma dell'art. 5 (*a*) del regolamento vigente, ai posti sopraindicati possono concorrere tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine alle provincie degli antichi Stati sardi, o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice albertino (dimora da oltre dieci anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio).

I tre posti della fondazione Ghislieri, sono destinati a studenti universitari e liceali, nativi sia di Alessandria che del contado alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, e di Vigevano.

Ai due posti di fondazione Branca possono concorrere giovani studenti iscritti a qualunque Facoltà dell'Università di Torino, appartenenti ai Comuni dell'ex mandamento di Cannobbio.

Al posto di fondazione Bruno possono concorrere studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita o per origine alle antiche provincie degli Stati sardi, che compiano gli studi nella Facoltà di scienze della Università di Torino.

Gli allievi dei corsi di istruzione secondaria faranno i loro studi in istituti governativi o pareggiati e quelli dei corsi d'istruzione superiore faranno i loro studi in Torino.

La pensione assegnata ai vincitori dei posti di fondazione regia è di L. 315 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico: ai vincitori dei posti di fondazione Ghislieri e Bruno di L. 250; al vincitore del posto di fondazione Martini di L. 200.

Verranno inoltre ripartite, fra i vincitori, le somme corrispondenti all'importo dei posti di studio che, dopo l'espletamento del concorso, risulteranno non aggiudicati.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'Università di Torino, sede del Collegio, ed avranno inizio il 16 ottobre p. v.

Le prove scritte consistono:

per i concorrenti ai posti delle fondazioni regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema di latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia;

per i concorrenti ai posti delle fondazioni regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia, di

ingegneria, di medicina veterinaria, di agraria e di economia e commercio, al posto di fondazione Bruno ed al posto di fondazione Martini, le prove scritte consistono:

a) in una composizione italiana;

b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli studi scientifici;

c) nella soluzione di un quesito di matematica;

d) nella soluzione di un quesito di fisica;

e) in un lavoro di storia naturale;

per i concorrenti ai posti di fondazione regia e Branca, aspiranti agli studi di magistero:

a) in una composizione italiana;

b) in un tema di storia;

c) in un tema di latino;

d) in una traduzione nella lingua straniera prescelta dal concorrente;

e) in un lavoro di filosofia;

per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si svolgono secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o dell'istituto tecnico inferiore, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;

b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;

c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'istituto tecnico inferiore.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Collegio Carlo Alberto presso l'Università di Torino, in piego raccomandato e prima dello scadere del giorno 30 del corrente mese, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 24, nella quale indicheranno la Facoltà e il posto della Fondazione cui aspirano e il loro preciso indirizzo. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside dell'istituto in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore, dal preside del ginnasio o dell'istituto, ove sta compiendo gli studi secondari.

I concorrenti che aspirino agli studi della Facoltà di magistero devono indicare nella domanda la lingua straniera da essi prescelta e che formerà oggetto di esame;

2) atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzati dal presidente del tribunale per i nati fuori della città di Torino. L'atto di nascita deve essere rilasciato in data recente ed in ogni caso da non oltre un anno dalla data del concorso;

3) attestato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risultino:

a) la professione che il padre ha esercitato o esercita;

b) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, il domicilio attuale e i domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo attestato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e morte e dei domicili che ebbero in vita;

c) il patrimonio di qualunque natura posseduto sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4) certificati rilasciati dalle agenzie delle imposte da cui dipendono i luoghi di nascita, il domicilio e la dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nell'attestato rilasciato dal sindaco, avvertendo che tutti i membri dovranno essere nominati in tali certificati;

5) dichiarazione in carta da bollo da L. 24 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 24) di non possedere nulla in più di quanto risulti dai documenti di cui ai numeri 3) e 4).

La firma dovrà essere vidimata dal sindaco;

6) dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno, di qualche assegno scolastico, pubblico o privato, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare;

7) certificato — da esibirsi solamente dai concorrenti che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice albertino (dimora nelle antiche provincie da oltre dieci anni non interrotti per altra ragione, che non sia il commercio) — comprovante tale circostanza;

8) fotografia recentissima del concorrente, in formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione di identità, compilata e firmata dal preside dell'istituto, presso il quale seguì gli studi, o dal segretario di Facoltà, se si tratti di studenti universitari.

I documenti indicati ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire.

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 30 settembre corrente, non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste per la spedizione il 30 dello stesso mese.

Non sarà tenuto conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) (a, b, c), 4), 5), 6), 7), 8).

Saranno esclusi dagli esami di concorso, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione, o con una media non inferiore ai 7/10.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso non oltre il 13 ottobre.

Il benefizio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno presentarsi al concorso, secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione regia.

Gli studenti già iscritti ai corsi universitari dovranno produrre, oltre il diploma di maturità, o di abilitazione, un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in ciascuno degli esami delle materie consigliate dalla Facoltà per gli anni percorsi, almeno 8/10. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarà conferito, se, entro il 31 dicembre, essi non comprovino di aver superato tutti gli esami, come sopra consigliati, con la votazione sopradetta.

Torino, addì 1° settembre 1947

Il rettore, presidente del Consiglio direttivo
M. ALLARA

Il segretario: I. MATTUCCI

(4151)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Graduatoria dei vincitori del concorso a dodici posti nel ruolo degli ingegneri specializzati di prima categoria (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 3 settembre successivo, col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a dodici posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di prima categoria (gruppo *A*) nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1947, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1947, pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 15 del 21 maggio 1947, col quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi al concorso suddetto;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati vincitori del concorso per titoli ed esami a dodici posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di prima categoria (gruppo *A*), bandito con decreto Ministeriale 13 agosto 1946:

1. Bonavoglia ing. Luigi di Franc. Paolo punti 26,5 30
2. D'Angelo ing. Giuseppe di Antonino . » 21,63 »
3. Misino ing. Angelo di Nicola . . . . » 21,26 »
4. Santucci ing. Fernando di Gaetano . » 20,16 »
5. Misasi ing. Antonio di Giovanni . . . » 17,83 »
6. Di Maina ing. Vittorio di Armando . » 16,86 »
7. Oddone ing. Oddo di Michelangelo . » 15 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1947
Registro Uff risc. poste n. 14, foglio n. 492. — MANZELLA

(4106)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a settanta posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1946, con cui è stato indetto un concorso per esami a settanta posti per vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 517;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1946, avranno luogo in Roma nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1947.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 settembre 1947

Il Ministro: SCELBA

(4159)

PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta di Aviano (Udine)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n 23291/III-San. in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;
Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;
Veduta la dichiarazione in data 5 agosto 1947 della sig.ra Lucis Enrica, nominata ostetrica condotta del comune di Aviano, colla quale comunica di rinunciare al posto;
Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che la sig.ra Pasian Fidelia è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la sig.ra Lucis Enrica che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Aviano;
Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Pasian Fidelia, domiciliata a Cervignano del Friuli, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Aviano.

Il sindaco di Aviano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 16 settembre 1947

IL PREFETTO

(4137)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta di Roveredo in Piano (Udine)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23291/III-San. in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;
Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;
Veduta la dichiarazione in data 10 luglio 1947 della sig.ra Rizzi Maria, nominata ostetrica condotta del comune di Cividale del Friuli, colla quale comunica di rinunciare al posto;
Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che la sig.ra Juretig Anna è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la sig.ra Rizzi Maria che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Roveredo in Piano;
Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Juretig Anna da Faedis, domiciliata a Castelnuovo Istria, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Roveredo in Piano.

Il sindaco di Roveredo in Piano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 16 settembre 1947

IL PREFETTO

(4138)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.